



Maggior contrasto con sanzioni più onerose per la guida di veicoli sotto effetto di alcol e procedure semplificate per accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

A seguito della pubblicazione del testo normativo n. 177 del 25/11/2024 nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del C.d.S. di cui al D. Lgs. 285/1992" la novella, dopo la *vacatio legis* di quindici giorni, dal 14 dicembre è ufficialmente vigente ed applicabile.

Per quello che riguarda i contenuti di questo articolo, importanti sono le modifiche previste per la repressione della guida in stato d'ebbrezza e dopo aver assunto stupefacenti.

È bene evidenziare subito che le nuove disposizioni dell'art. 187 C.d.S. risultano molto più incisive ed afflittive rispetto a quelle del 186.

Quest'ultimo articolo, in realtà, nonostante quello che talvolta ultimamente è stato detto e scritto, non è stato toccato nella sua struttura e nell'apparato sanzionatorio, in quanto le tre soglie punitive oggettive, la prima amministrativa e le successive due contravvenzionali e penalmente rilevanti, restano tali interessando la riforma solo per l'introduzione di due nuovi commi dopo il 9 bis, il co 9 ter e il co 9 quater.

L'inasprimento relativo alle sanzioni inserite nell'art. 186

C.d.S. prevede per chi reitera la violazione, l'obbligo di installare all'interno dell'autoveicolo il dispositivo alcolock.

Apparecchio quest'ultimo che impedisce l'accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero.

Solo sulle patenti rilasciate in Italia di chi abbia subito condanne penali per le contravvenzioni di guida in stato d'ebbrezza saranno apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso: n. 68 "niente alcol" in qualsiasi quantitativo e n. 69 "limitata alla guida" di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock che impedisce l'accensione del motore del veicolo.

La limitazione resterà per un tempo di due anni nei casi contravvenzionali del comma 2 lettera b) o tre anni nelle casistiche previste dal comma 2 lettera c) dell'art. 186 C.d.S. decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna; tale prescrizione permane sulla patente, salva la maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'art. 119 C.d.S. in occasione della conferma di validità. In caso di condanna per i reati previsti e puniti per ebbrezza media o grave del 186 C.d.S., il Prefetto territorialmente competente dispone l'obbligo della revisione della

patente ai sensi dell'art. 128 allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione imposta. Collegato a questo limite è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di titolo abilitativo su cui insistono i nuovi codici inseriti all'interno dell'art. 186 C.d.S.

Inoltre le sanzioni verranno raddoppiate se il dispositivo alcolock che blocca l'avvio del motore, dopo il riscontro di un tasso alcolico superiore a zero (come previsto dal nuovo comma 3 ter dell' art. 125 C.d.S.), venga violato o manipolato così come se siano rimossi o manomessi i relativi sigilli.

Relativamente, invece, all'art. 187 C.d.S. tanta è la polemica sollevata e che viene fatta dagli addetti ai lavori e non solo.

La nuova rubrica del 187, tra l'altro, è stata modificata senza più citare le sostanze psicotrope, che restano però all'interno del corpo dell'articolo e al posto della precedente dicitura è stata inserita la nuova "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

Secondo la mia personale valutazione, la norma per come è stata riscritta, se portata alla valutazione della Corte Costituzionale potrebbe cadere sotto la scure del Giudice delle leggi e giudicata incostituzionale.

E' vero, infatti, che per il contrasto efficace contro la guida dopo aver assunto droghe, saranno più celeri e semplificate le modalità anche per gli operatori di polizia per accertare l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope da parte di un conducente di veicolo.

Dall'altro lato non si può non sottolineare come in maniera molto discutibile un conducente di veicolo potrebbe essere punito con le rigide sanzioni dell'art. 187 solamente per essere risultato positivo ad una o più sostanze previste dal DPR 309/1990 senza che sia provato lo stato d'alterazione al momento della circolazione stradale e, quindi, senza aver rilevato un'anomalia nei comportamenti alla guida.

La semplice assunzione di droghe potrà portare anche all'applicazione della sanzione del ritiro immediato della patente.

L'evidente "problema" del riformato art. 187 C.d.S., secondo la mia ricostruzione, è che, stante la nuova scrittura della norma, verranno automaticamente indagati anche tutti coloro che devono usare sostanze "proibite" per motivi diagnostici e finalità terapeutiche; quindi tutti coloro che utilizzano ad es. ansiolitici, antidepressivi, chi è sotto cura con sostanze per motivi di terapia del dolore o malati che comunque hanno assunto psicofarmaci a distanza di tempo rispetto al momento effettivo della guida.

Questa situazione rivelerà pertanto criticità perché non si guarderà più all'effetto che la sostanza ha sulla capacità di guidare ma esclusivamente alla presenza della sostanza stupefacente o psicotropa nel sangue o saliva.

I sostenitori delle attuali correzioni normative sono

dell'avviso che la tracciabilità delle sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue e nella saliva, che sono gli unici due campioni biologici su cui si possono fare regolari accertamenti urgenti sulla persona, sarebbero limitatissimi nel tempo e di conseguenza, se rilevate, inciderebbero sui comportamenti del guidatore.

Questi ultimi sostengono che, a differenza di altre matrici biologiche quali urina, sudore, capelli, peli ecc. che resterebbero nell'organismo per parecchi giorni e quindi non garantirebbero la presenza "attiva" della sostanza durante la guida di veicolo, gli unici due campioni biologici oggi ufficiali per l'accertamento, prelievo ematico e prelievo di fluido salivare, (quest'ultimo da non confondere con il prelievo di mucosa del cavo orale che è una vera e propria escissione di tessuto) garantirebbero che la guida se non in stato d'alterazione è comunque sotto uno stato "attivo" di sostanze vietate e quindi pericolosa e punibile.

A sostegno di quanto sopra detto, mi preme però ricordare come invece i riformati articoli 589 bis e 590 bis C.P., relativamente all'omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime, prevedono giustamente, non il semplice principio "attivo" e la presenza di sostanze nelle uniche due matrici biologiche ufficiali (sangue e saliva) valide per l'accertamento, ma il loro effetto e quindi lo stato provato d'alterazione sulla capacità di guida di veicolo da parte del conducente.

Su queste importanti diversità di vedute e di reale durata delle sostanze, non tanto nel sangue ma soprattutto nella saliva, dall'assunzione rispetto alla guida, vedremo l'evolversi della Giurisprudenza e l'eventuale intervento della Corte chiamata al vaglio di costituzionalità.

Analizzando la norma, altra novità di snellimento procedurale è sicuramente quella relativa alla modalità di accertamento del reato.

Anche gli organi di polizia stradale e di polizia giudiziaria potranno immediatamente al momento del controllo su strada, su posto di controllo o a seguito di rilievo di sinistro, sottoporre i conducenti di veicoli al prelievo del campione biologico saliva su cui poi procedere ad accertamenti tossicologici di secondo grado e quindi di laboratorio garantendo la corretta catena di custodia. Rimane, inoltre, la possibilità per gli organi di polizia stradale di ritirare in maniera precautelare immediatamente il titolo abilitativo su strada al momento del controllo preliminare.

Senza ovviamente alcuna pretesa di completezza relativamente alla odierna riforma alcol e droga ho cercato, partendo dalla teoria, di tratteggiare anche gli aspetti più importanti e maggiormente impattanti per l'operatività pratica dei colleghi in divisa alimentando lo spirito critico sull'attuale riforma degli articoli 186 e 187 C.d.S. ■

***Comandante Polizia Municipale
Rignano Sull'Arno**